

REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/89 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 1989**

relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 della decisione 87/456/CECA dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia per i prodotti di competenza del trattato CECA⁽²⁾, prevede che le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie dall'adesione della Spagna e del Portogallo e adottate dai Consigli di cooperazione siano applicabili ai prodotti oggetto della decisione stessa;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di pro-

dotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di cooperazione CEE-Egitto ha adottato la decisione n. 2/89 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il suddetto protocollo;

considerando che si deve assicurare l'applicazione nella Comunità della decisione summenzionata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DELEBARRE

⁽¹⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 112.